



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
unita_organizzativa

Pratica: 2026 / CC_39
Tipologia: Proposta di Consiglio
Proposta n. 39
del **07/07/2026**

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STAUTO IGEE S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 12/03/2003 si approvava la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale a partecipazione temporaneamente esclusiva del Comune di Bellaria Igea Marina con un capitale sociale di 100.000,00 Euro, ma aperta alla partecipazione minoritaria per il 20% di un partner professionale (socio privato farmacista) selezionato secondo un procedimento di evidenza pubblica, assumendone anche la direzione tecnico-professionale;
- con atto pubblico del 9/09/2003 redatto dal Dott. Pietro Bernardi Fabbrani, Notaio in Rimini, repertorio 17479, il socio Comune di Bellaria I.M. ha venduto e ceduto al Dott. Stefano Carli il 20% della propria quota di partecipazione di Igea Srl, pari a nominali € 20.000,00;
- con deliberazione di C.C. ____/2026, qui da intendersi integralmente richiamata, il Comune di Bellaria Igea Marina a seguito dell'accordo intervenuto con il socio privato, ha disposto di acquistare le quote dallo stesso detenute;

DATO ATTO CHE l'operazione di acquisizione della totalità delle quote sociali rappresenta fase propedeutica e necessaria alla qualificazione della società quale organismo in house providing, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti previsti dal del D.Lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATO al proposito l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 a mente del quale:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

POSTO pertanto che si rende necessario adeguare lo statuto alle nuove disposizioni normative, finalizzate principalmente a:

- definire meglio e più puntualmente l'oggetto sociale affinché abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016;
- sancire l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
- prevedere la possibilità di svolgimento delle riunioni anche con mezzi di telecomunicazione;
- garantire il requisito dell'attività prevalente, assicurando che oltre l'80% del fatturato sia generato dai compiti affidati dall'Ente socio.

RITENUTO che le suddette modifiche statutarie siano opportune e condivisibili, in quanto finalizzate al complessivo miglioramento delle regole di funzionamento della società;

VISTO il nuovo statuto societario della società IGEA srl allegato quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto sotto la lettera “A” e ritenuto di approvarlo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, l'approvazione delle modifiche statutarie rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;
- la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Con apposita votazione espressa per alzata di mano di cui

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le

modifiche dello statuto della società IGEA srl risultanti dallo “statuto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”;

2. Di autorizzare, il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci di Igea Srl , c.f. 02157030400, corrente in Bellaria Igea Marina Piazza del Popolo n. 1, di prossima convocazione, ed esprimere, in ordine alle proposte all'ordine del giorno, voto conforme agli interessi di Bellaria Igea Marina ed alle linee politiche perseguite dall'ente nonché a porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione delle modifiche statutarie;

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del contratto di servizio che regolerà l'esercizio della farmacia comunale di via Baldini che secondo le indicazioni contenute nella Relazione approvata con la citata delibera consiliare n.... del ../../2026 avrà la durata di anni 5 con facoltà di rinnovo per un ulteriore quinquennio nonché l'indirizzo di compiere tutti gli atti necessari all'assolvimento dei presupposti richiesti ex lege per l'affidamento in house del nuovo contratto di servizio, nonché, per quanto di competenza, di demandare al Dirigente responsabile, l'espletamento di ogni ulteriore adempimento necessario per l'attuazione della presente Deliberazione.

Inoltre, con apposita votazione espressa per alzata di mano di cui

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
unita_organizzativa

Pratica: 2026 / CC_39

Proposta n. 39
del **07/07/2026**

PARERE TECNICO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO IGEEA S.R.L.

PARERE DEL RESPONSABILE, AI SENSI DELL' ART. 49 e art. 147 bis D.lgs. 18.08.2000 N. 267

Parere Favorevole

Annotazioni:

Bellaria Igea Marina, 07/07/2026

Il Dirigente
Ivan Cecchini
Firma Digitale



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
unita_organizzativa

Pratica: 2026 / CC_39

Proposta n. 39
del **07/07/2026**

PARERE CONTABILE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO IGEEA S.R.L.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 e art. 147 bis D.lgs. 18.08.2000 N. 267.

Parere Favorevole

Annotazioni:

Bellaria Igea Marina, 07/07/2026

Il Dirigente
Ivan Cecchini
Firma Digitale

PATTI SOCIALI

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "IGEA S.R.L.".

Art.2) OGGETTO SOCIALE

Nel rispetto e nei limiti si cui all'art. 4 del D. Lgs. 175 2016 e sue modifiche ed integrazioni, la Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) preparazione e vendita al dettaglio di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, essenze, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici, complementi alimentari ed integratori della dieta;
- b) vendita di prodotti cosmetici e di profumeria per l'igiene e bellezza personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici;
- c) vendita e noleggio di apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, articoli per ottica ed occhiali, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli altri apparecchi sanitari in genere normalmente in vendita e noleggio nelle farmacie;
- d) effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzazione di apparecchiature;

e) attività di ricerca, elaborazione, stampa e diffusione di materiale in formativo - educativo sanitario per il pubblico; vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;

f) promozione, partecipazione e collaborazione di incontri, convegni, studi e seminari, su argomenti attinenti i programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria

anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, mediante la promozione di campagne di sensibilizzazione sull'alimentazione finalizzate a titolo esemplificativo, alla riduzione dell'incidenza delle malattie croniche, all'organizzazione di attività formative strutturate per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita fin dalla giovane età, nonché iniziative di aggiornamento destinate ai professionisti dei settori sanitario e del benessere personale;

~~aggiornamento delle professioni inerenti la sanità ed il benessere personale;~~

g) effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;

h) valorizzare la propensione verso il sociale della farmacia nel contesto locale di riferimento mediante:

- attività a tariffe calmierate o gratuite in favore di utenti disabili, anziani o nuclei familiari fragili, anche su segnalazione dei servizi sociali;

- attività di informazioni ed educazione sanitaria, anche attraverso incontri di approfondimento nelle scuole primarie;

- adesione a iniziative di natura sociale e solidaristica, anche in collaborazione con i

Servizi sociali e le associazioni locali;

i) fornitura di ulteriori servizi integrativi ed accessori, comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti od imprese, sia pubbliche che private, che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività purché strumentali o connesse all'attività principale e nel rispetto dei requisiti dell'in house providing".

La società potrà, inoltre, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio ed organizzare ogni genere di evento promozionale, il tutto nel rispetto delle norme di legge.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di

intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

Art.3) DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art.4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede legale in Bellaria - Igea Marina.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze e unità locali sia in Italia sia all'estero, osservate le disposizioni legislative e i regolamenti in materia.

Art.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Le partecipazioni sociali possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura e crediti, o a titolo gratuito mediante utilizzo di

riserve e altri fondi iscritti a bilancio purchè disponibili e può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissio, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis comma 2 c.c..

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento a pagamento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Salvo il caso di cui all'art.2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o solamente ad alcuni dei soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 c.c.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

I finanziamenti dei soci possono essere effettuati anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Salvo diversa decisione dei soci, i finanziamenti effettuati dai soci stessi a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti si applica l'articolo 2467 c.c..

Art. 7) DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., è consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473 comma 1, c.c., i particolari diritti attribuiti ai soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote sociali sono trasferibili sia mortis causa che per atto fra vivi.

In caso di circolazione, sia per atto fra vivi che mortis causa, della quota cui sono connessi i diritti richiamati al precedente articolo 7), questi ultimi non si trasmettono in capo al nuovo socio (o ai nuovi soci) a meno che non vi sia il consenso unanime di tutti gli altri soci.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale per atto fra vivi dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata A.R. **o con qualsiasi sistema di comunicazione, purchè idoneo ad**

attestarne l'avvenuto ricevimento ed indicando il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento, nonché ogni altra eventuale pattuizione.

Entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione i soci che intendessero esercitare la prelazione, dovranno a loro volta comunicare, sotto pena di decadenza, tale loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata A.R. **o con qualsiasi sistema di comunicazione, purchè**

idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere riferito a tutte le quote offerte in vendita, salva la riduzione in misura proporzionale alle quote possedute nel caso che anche altri soci esercitino il proprio diritto.

Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale sociale.

In caso di mancato esercizio della prelazione di cui sopra l'offerente rimarrà libero di vendere a terzi le proprie quote.

Qualora più soci intendano trasferire le proprie quote, ciascuna delle partecipazioni poste in vendita sarà singolarmente oggetto del diritto di prelazione.

Ai fini di quanto previsto al presente articolo, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso.

Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace

nei confronti della Società e dei soci.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla Società, dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il competente Ufficio del Registro Imprese.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. **o con qualsiasi sistema di comunicazione, purchè idoneo ad**

attestarne l'avvenuto ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, ove l'iscrizione non sia prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci.

Il recesso ha effetto il giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. A tal fine il rimborso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta

tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società, che provvede anche sulle spese. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può essere eseguito anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione o da parte di un terzo individuato concordemente dai soci.

Ricevuta la dichiarazione di recesso e determinato il valore della liquidazione della partecipazione, infatti, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a quindici giorni, per manifestare la loro disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex articolo 2473 c.c., o, eventualmente per individuare concordemente il terzo acquirente mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società.

Se la procedura sopra prevista non ottiene buon esito la liquidazione della quota potrà essere effettuata utilizzando le riserve disponibili o riducendo il capitale sociale corrispondente, nei limiti e con il rispetto del disposto dell'articolo 2482 c.c.

IL recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dell'organo di controllo, ricorrendone i presupposti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'adozione di decisioni attribuite alla loro competenza da norme di legge o dal presente statuto.

Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci potranno decidere senza osservare le formalità previste per l'assemblea mediante consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, c.c., fatte salve le decisioni riservate alla competenza dell'assemblea dei soci da

disposizioni di legge.

In ogni caso devono essere approvate mediante deliberazione assembleare le decisioni di cui ai numeri 4) e 5) del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione dei soci è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione con le maggioranze di cui all'articolo 12) del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei

soci di cui all'articolo 2478 c.c.

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci - diretti e/o indiretti - la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;

b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti

comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società.

Art. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: la prima entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purchè idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, nonché la previsione di una eventuale seconda convocazione qualora la prima non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita e la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti oggetto di

discussione.

Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo o il revisore, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea dovranno inviare apposita dichiarazione scritta all'organo amministrativo, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ad altra persona anche non socio, che dovrà rimanere agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata in bianco.

La Presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Co-amministratore più anziano, nel caso di pluralità di amministratori, oppure, in caso di impedimento o di assenza dei predetti soggetti, alla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario **anche non socio**, ~~eletto~~ **nominato** dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale, ai sensi di legge, debba essere redatto dal notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e

accerta i risultati delle votazioni.

~~Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro imprese e a cui spetti il diritto di voto.~~

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale, oralmente, alla discussione e di presentare, ricevere e visionare eventuale documentazione.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c..

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

Le decisioni dei soci sono validamente assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, ivi compresi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 c.c..

In ogni caso, sono salve le diverse maggioranze inderogabili richieste dalla legge.

La trascrizione delle decisioni dei soci, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'Organo amministrativo, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni (qualora nessuna norma inderogabile imponga termini più brevi) dall'avvenuta deliberazione, nel libro delle decisioni dei soci, che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 Cod. Civ., onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art. 2479-ter Cod. Civ.

Art.13) GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta

esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la

società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. ~~La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.~~

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono inoltre: il numero degli stessi, le modalità di esercizio del potere di amministrazione e della rappresentanza, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

Il particolare la nomina dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione è in ogni caso di esclusiva competenza del Comune di Bellaria Igea Marina, così come la scelta di due amministratori nel caso di Consiglio composto da tre membri e di quattro amministratori nel caso di Consiglio composto da cinque membri: il tutto secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga al meno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La nomina è efficace dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione del relativo atto.

I restanti membri saranno nominati dall'assemblea dei soci sempre secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del

consiglio di amministrazione.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge, dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ART. 14) NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci, purché non dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante e purché in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, in materia di società a controllo pubblico. In ogni caso si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Agli organi di amministrazione si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello sua carica.

Art.15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora siano nominati più amministratori quali membri di un Consiglio di Amministrazione, gli stessi nomineranno fra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così

nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 16) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea dei soci può inoltre attribuire annualmente a favore di ogni amministratore un compenso entro i limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, in materia di società a controllo pubblico

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 17) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, ad altri suoi membri, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 18) ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

La società nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, Codice Civile, un organo di controllo.

L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 Codice Civile.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dal sindaco, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa al sindaco e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. È vietato corrispondere all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato

Art. 19) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c. o nella nota integrativa.

Congiuntamente al bilancio annuale deve essere presentata all'Assemblea dei soci, da parte del Consiglio di amministrazione, una relazione sul governo societario che fornisca informazioni sul l'andamento riscontrato nell'esercizio precedente

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

E' fatto obbligo alla società di destinare almeno l'ottanta per cento del suo fatturato allo svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di

fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 (trenta) novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo - corredato da un piano triennale degli investimenti costituito da:

- una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Ogni anno, entro il 31 (trentuno) luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una

"relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento (consuntivo - al 30 giugno - e pre-consuntivo - al successivo 31 dicembre) della società.

Art. 20) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 21) DOMICILIO DEI SOCI E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Statuto, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. In mancanza, si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, le comunicazioni ai soci potranno essere effettuate utilizzando il numero di fax o l'indirizzo e-mail comunicati per iscritto alla società. E' onere del socio comunicare alla società eventuali variazioni del proprio domicilio e/o dei propri recapiti.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 2470 c.c., la società potrà istituire un libro soci con finalità essenzialmente anagrafiche.

Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario, controfirmata per ricevuta. Le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni effettuate, saranno conservati agli atti della società.

Per le finalità di cui all'art. 2501 ter, terzo comma, c.c., la società potrà altresì istituire un sito internet che presenti requisiti di sicurezza e che garantisca l'autenticità dei documenti pubblicati oltre alla certezza della data della loro pubblicazione.

Art. 22) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,

trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle
altre leggi vigenti in materia.



Comune di **Bellaria Igea Marina**

Provincia di Rimini

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 65 del 13 luglio 2026

L'anno DUEMILA e VENTISEI, il giorno 13 del mese di luglio, Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere circa la proposta di deliberazione di Consiglio n. 39 del 07 luglio avente ad oggetto **"APPROVAZIONE NUOVO STATUTO IGEA S.R.L."** con la relativa documentazione allegata;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, inerente le funzioni del Collegio per il parere in ordine alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Visti

il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), in attuazione dell'art.18 della legge delega n.124/2015;
il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022; "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Esaminata

- La proposta di statuto sottoposto ad approvazione della società Igea S.r.l., in particolare l'analisi delle implicazioni sul bilancio del Comune ;
- la bozza di delibera consiliare nr. 39 del 07.07.2026 ;

Tenuto conto

- che la proposta non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Ente;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 ;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 39 del 07 Luglio 2026 avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE NUOVO STATUTO IGEA S.R.L."

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Romana Romoli

firmato digitalmente

Dott. Giorgio Croci

firmato digitalmente

Dott. Marco Giorgi

Firmato digitalmente